

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 23056 108.11.2019 del 25 ottobre 2019 / Pos. Coll. e Coord. n.4

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento regionale dell'agricoltura
(rif. nota 5 settembre 2019, n. 43111)

Oggetto: CORFILAC – Accettazione dell'incarico di una dipendente con contratto a tempo indeterminato alla procedura di atto di interpello indetto dal MIPAAFT.

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione rappresenta che una dipendente del Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia “Ragusa” (CORFILAC), assunta nel 2001 con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di Ricercatore Coordinatore ed inquadrata nel profilo professionale di Dirigente di Ricerca, ha aderito ad una procedura di interpello indetta dal Ministero delle politiche agricole, forestali e del turismo (di seguito MIPAAFT). Su richiesta del CORFILAC, Ente sottoposto a vigilanza e controllo da parte di codesto Dipartimento, si sottopone a questo Ufficio il quesito relativo alla possibilità, da parte del suddetto Consorzio, di *“concedere, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 il nulla osta alla mobilità volontaria richiesto dal MIPAAFT e dalla dipendente, e se l’eventuale concessione rientra tra i poteri del Commissario straordinario dell’Ente”*.

2. Con riferimento alla questione prospettata si osserva quanto segue.

La richiesta in esame esula, invero, dalla competenza di questo Ufficio, organo di consulenza chiamato a rendere pareri su quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale che presentino difficoltà applicative,

non potendo la medesima richiesta essere diretta ad ottenere indicazioni concrete in ordine alle scelte gestionali, la cui competenza è riservata agli organi di amministrazione attiva.

Alla luce di quanto sopra premesso, nell'intento di assicurare un utile contributo, ci si limiterà a formulare alcune brevi considerazioni di carattere generale, che potranno servire da supporto per l'Ente deputato a provvedere nella fattispecie, tenuto conto, peraltro, che allo Scrivente non sono stati forniti elementi di informazione circa la natura del rapporto di lavoro e l'effettivo inquadramento della dipendente di che trattasi, le modalità di reclutamento, il contratto collettivo applicato e il regime cui è assoggettato l'Ente sotto il profilo delle limitazioni alle assunzioni di personale.

Ne consegue che lo Scrivente prenderà in esame il quesito formulato al fine di offrire una lettura interpretativa delle norme che regolano la materia, astenendosi da qualunque considerazione in relazione alla situazione concreta sottostante.

Ci si esime, inoltre, in questa sede da ogni osservazione in ordine alla natura giuridica del CORFILAC, essendosi questo Ufficio già espresso al riguardo con il parere 23 gennaio 2018, n. 161/11/2017.

Il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse è un istituto di carattere peculiare, la cui norma di riferimento è contenuta nell'articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che al comma 1, primo e secondo periodo, così dispone: *“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”*.

Il quadro normativo generale è caratterizzato da un particolare *favor* per l'istituto della mobilità, quale strumento per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione globalmente intesa, con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica attraverso la copertura dei posti disponibili in organico con dipendenti in servizio presso altre amministrazioni.

Sul piano normativo, la disposizione sopra riportata stabilisce la regola, rimasta invariata nelle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, secondo cui il passaggio diretto

può avvenire a condizione che il dipendente sia in possesso, nell'amministrazione di provenienza, della qualifica corrispondente a quella richiesta ai fini della copertura del posto vacante, per il quale viene indetta la mobilità.

Il presupposto della “*qualifica corrispondente*” è ritenuto essenziale dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, costituendo una delle “*cautele tese ad evitare che possano essere elusi i vincoli imposti dal legislatore in materia della spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche*”¹.

Al fine di garantire la neutralità finanziaria della mobilità di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilità “*intercompartimentale*”), l’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede altresì che “*in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente*”.

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è pertanto consentita in quanto non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico e quindi l’operazione risulta neutra per la finanza pubblica, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unità di personale tra due distinti enti, nell’ottica di una più razionale distribuzione delle risorse umane tra le diverse amministrazioni. Viceversa, se a fronte di una mobilità in uscita, fosse consentito procedere ad nuova assunzione, l’operazione non potrebbe essere considerata neutra sotto il profilo finanziario, in quanto darebbe luogo, ad una variazione della consistenza e dell’ammontare della spesa del personale a carico della finanza pubblica.

Con specifico riferimento alla mobilità intercompartimentale, l’articolo 29-*bis* del D.Lgs. 165/2001, inserito dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale pubblico, venga definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

In attuazione della suddetta previsione è stato adottato il DPCM del 26 giugno 2015, recante

¹ Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 342/2015/PAR.

la *"Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale"*.

Relativamente alla questione posta circa la competenza del Commissario straordinario dell'Ente alla concessione del nulla-osta alla mobilità volontaria, occorre precisare che nella nota del CORFILAC, allegata alla richiesta di parere, non datata né protocollata, assunta al protocollo di codesto Assessorato 7 agosto 2019, n. 40386, si chiede più specificamente *"se l'eventuale concessione rientri tra i poteri del Commissario Straordinario o è specifica competenza del Consiglio Direttivo"*.

Al riguardo si osserva che, come risulta dal decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea 21 giugno 2019, n. 65/GAB, il Commissario straordinario del suddetto Ente è stato nominato, nelle more della definizione del procedimento di cui all'articolo 9 dello Statuto, per assolvere alle funzioni di Presidente del Consorzio e, quindi, di legale rappresentante dell'Ente.

La titolarità del potere di decidere in ordine alla richiesta di trasferimento va individuata alla stregua dell'assetto organizzativo del CORFILAC ed, in particolare, secondo le disposizioni dello Statuto, non essendo nella disponibilità dello Scrivente altra documentazione, quale ad esempio un regolamento che disciplini specificamente l'istituto della mobilità ovvero, più in generale, l'ordinamento dei servizi e del personale.

Nella fattispecie l'unico riferimento utile ai fini della risposta al quesito si rinviene nell'articolo 8 dello Statuto, che individua nel Consiglio Direttivo l'organo competente a *"deliberare per quanto attiene alla istituzione ed al funzionamento degli uffici e del personale"*.

In conclusione, in base alla suindicata previsione statutaria, sembrerebbe che la competenza ad esprimere l'eventuale assenso del CORFILAC alla mobilità in uscita della dipendente di che trattasi vada ascritta al Consiglio direttivo e non al Commissario straordinario, il quale, nelle more della nomina del Presidente del CORFILAC, assolve le funzioni attribuite a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande

di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993